

Sentenza del 08/05/2018 n. 4332 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 23

Intitolazione:

Non disponibile

Massima:

Non disponibile

Testo:

FATTO

Con il gravame in epigrafe il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno chiede che sia riformata la sentenza n. 2315, pronunciata il 3.4.2017 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 6 e depositata il successivo 11.4.2017.

Tale decisione veniva emessa, in prime cure, in riscontro al ricorso n. 190/2017 proposto da F. A. avverso l'ingiunzione n. 4593017452 notificatagli il 15 giugno 2016 intimante il pagamento della somma di € 688,59 a titolo di contributi consortili per l'irrigazione (quota esercizio e fissa) per l'anno 2008.

Con la decisione sopra richiamata il giudice tributario di primo grado, dopo aver rilevato la contumacia del Consorzio, ha accolto il ricorso, condannando il Consorzio medesimo al pagamento della somma di € 150,00 oltre contributo unificato ed accessori di legge, da distrarre in favore del dr. L. F. dichiaratosi antistatario.

Segnatamente, il giudice di prime cure ha valorizzato, tra le altre censure proposte, quella di difetto di motivazione a cagione della mancata esibizione dell'atto prodromico evidenziando che la sua mancanza " ... non consente di conoscere la ragione della pretesa impositiva della quale è dato esclusivamente sapere che si tratta del contributo di irrigazione, sia quota fissa, sia pagamento del consumo di acqua per irrigazione ...

A fronte delle plurime contestazioni contenute nel ricorso, il Consorzio, rimanendo contumace, nulla ha comprovato circa l'estratta sussistenza del beneficio di disponibilità irrigua, né nulla ha dimostrato essere stato motivatamente esposto al contribuente con riguardo alla pretesa de qua vertitur. Il fatto che le imprescindibili comunicazioni siano contenute nell'avviso di notifica che il ricorrente ha negato di avere giammai ricevuto senza che il Consorzio abbia dato dimostrazione del contrario, non consente di superare la censura afferente il difetto assoluto di motivazione. Invero, da nessuna parte dell'atto impugnato è neppure possibile comprendere come il Consorzio ha determinato la somma dovuta per "consumo" ... ".

L'appellante, nel mezzo qui in rilievo, lamenta l'erroneità della decisione di prime cure, evidenziando:

a) come costituisca principio condiviso che non incombe al Consorzio l'onere di provare l'esistenza di un beneficio per i beni del consorziato, essendo, invece, quest'ultimo tenuto a dimostrare l'insussistenza di un'utilitas generata dalle opere di bonifica, quando gli immobili siano inseriti nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica;

b) il prodromico avviso di pagamento sarebbe stato regolarmente spedito con raccomandata A/R n. 611196870306 all'indirizzo di via Giordano n. 1, in Casal di Principe (CE), residenza del contribuente, e notificato a mani di persona qualificatasi quale figlio del destinatario.

Si è costituita in giudizio, ancorchè solo in data 11.4.2018, la parte appellata che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e concluso per il suo rigetto.

All'odierna udienza la Commissione sentito il relatore e le parti presenti, si riuniva per decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che la parte appellata, sebbene ritualmente intimata, si costituiva in giudizio per l'udienza di discussione, calendarizzata per il 17.4.2018, solo in data 11.4.2018 mediante produzione di memoria e documentazione di cui la Commissione non può, però, tener conto siccome prodotta (in pari data, id est 11.4.2018) in violazione del termine di cui all'[articolo 32 del d. lgs. 546/1992](#).

Ciò nondimeno vanno scrutinate le eccezioni sollevate in rito dall'appellato siccome riproposte anche nel corso della discussione orale.

Segnatamente, secondo tale parte l'appello sarebbe inammissibile per inesistenza della sua notifica per violazione dell'[art. 16 del D.Lgs. 546/92](#), nonché per violazione dell'art. 2 comma 3 e art. 6 comma 1 del D.M. 23/12/2013 n.

163 (Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario).

Tanto in ragione del fatto che l'ufficio ha provveduto a notificare l'atto di gravame all'indirizzo P.E.C. del difensore in data 12 Novembre 2017, senza che fosse mai stato eletto domicilio digitale ai fini delle notificazioni telematiche.

Il ricorso in appello sarebbe, altresì, inammissibile anche per violazione dell'art. 2 comma 3 del Dm 23/12/2013 n. 163, dal momento che, in primo grado, il giudizio era stato introdotto - dall'odierno appellato - in forma cartacea.

Le eccezioni in commento non hanno pregio.

La prima argomentazione muove dall'erronea premessa che occorra una specifica elezione di domicilio digitale per abilitare la controparte ad avvalersi della facoltà di utilizzare la notifica telematica.

Tale costrutto non trova, però, riscontro nella disciplina di settore.

Com'è noto, l'**articolo 16 comma 3 del d. lgs. 546/1992** espressamente prevede che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possano avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.

Il suddetto regolamento espressamente riconosce, in via generale, la facoltà delle parti del processo tributario di avvalersi delle modalità telematiche per il confezionamento e la notifica degli atti di procedura (cfr. articolo 2 e articolo 5).

Ai fini in questione il successivo articolo 6 prevede poi che "L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'**articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche".

Appare, dunque, di tutta evidenza come sia sufficiente la mera indicazione nell'atto di ricorso dell'indirizzo PEC per rendere operativo - ope legis - il relativo indirizzo come "elezione di domicilio digitale".

E tanto giustappunto è avvenuto nel caso qui in rilievo, avendo in prime cure il ricorrente indicato il proprio indirizzo PEC nell'atto di ricorso, in tal modo automaticamente producendo, per fictio iuris, un'elezione di domicilio digitale correttamente utilizzata dall'appellante per la notifica del mezzo qui in rilievo.

Del pari, priva di pregio si rileva l'eccezione che riposa sulla pretesa vincolatività in grado di appello delle forme di veicolazione del ricorso utilizzate in primo grado: è, invero, sufficiente una piana lettura dell'articolo 2 comma 3 del citato regolamento per comprendere che il suddetto vincolo resta circoscritto alla sola parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche, evenienza questa qui non riscontrata, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto dalla odierna parte appellata (F.) in forma cartacea e non essendosi, peraltro, in esso costituito il Consorzio, rimasto dunque contumace. Non essendosi dunque concretizzata la fattispecie (identità della parte che aveva proposto il ricorso in primo grado secondo modalità telematiche) elevata a presupposto della detta preclusione non può ritenersi predicabile nei confronti del Consorzio il divisato vincolo di omogeneità delle forme.

Tanto premesso in rito, quanto al merito vale qui ribadire che i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso del contribuente muovendo dalla premessa della mancata dimostrazione dei presupposti addotti a fondamento della pretesa impositiva a cagione del fatto che il Consorzio, qui appellante, era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.

Occorre, altresì, aggiungere che il corredo istruttorio del giudizio è oggi mutato a seguito e per effetto della produzione, da parte dell'appellante, di nuova documentazione a corredo del proprio mezzo.

Tanto in ossequio alla previsione di cui all'**art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992** che giustappunto consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello.

Alla stregua della detta documentazione l'appello va accolto.

Ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dai più recenti arresti giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi dal Collegio.

Com'è noto, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 860 e.e. e **R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10**, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere. Il vantaggio in parola, peraltro, deve essere "diretto e specifico", conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo, mentre è ininfluenza la destinazione agricola o extra agricola del bene. Non è, pertanto, sufficiente un'"utilitas" che risulti in rapporto di derivazione causale con l'attività consortile e che si concreti in un beneficio relativo al complessivo territorio, riverberandosi solo per riflesso, a causa dell'inclusione in esso del bene, a favore del proprietario di uno di detti immobili, per converso occorrendo che tale utilitas si traduca in un concreto vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente e specificamente incidente sull'immobile stesso (cfr., ex

plurimis, Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, (ud. 11111/2016, dep.11101/2017), n. 512, Cass. 4144/1996; Cass. S.U. 8960/1996; Cass. 8770/2009; Cass. 8554/2011; Cass. 15607/2011; Cass. 9146/2014; Cass. 17900/2015; 20303/2015).

Ciò nondimeno la declinazione applicativa di siffatto principio va coniugata con il regime di ripartizione dell'onere della prova in giudizio.

Orbene, gli arresti giurisprudenziali formati in siffatta materia possono essere così sintetizzati: qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di "perimetro di contribuenza", o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali.

Ne consegue che il consorzio ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10; Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine Cass. n. 1317 6-14).

Deve, però, soggiungersi che tale presunzione iuris tantum può dirsi operativa sempreché non vi sia nell'atto di ricorso una specifica contestazione del piano di classifica, dovendo in siffatta evenienza procedersi secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. sez. un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10).

Tanto premesso e avuto riguardo al caso qui in rilievo, mette conto evidenziare che l'ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, era stata preceduta dalla rituale notifica del presupposto avviso di pagamento che recava l'indicazione delle premesse giustificative su cui si fondava la pretesa impositiva.

La suddetta evenienza neutralizza l'eccezione di difetto di motivazione valorizzata in prime cure, costituendo l'atto gravato un mero sviluppo esecutivo di una pretesa impositiva già nota al contribuente.

Ed, invero, l'avviso di pagamento presupposto, ritualmente notificato al contribuente e qui prodotto unitamente al regolamento per la gestione e conservazione degli impianti irrigui consortili, al piano di classifica, al perimetro di contribuzione ed agli ulteriori atti generali presupposti di cui all'elencazione della produzione dell'appellante, contiene un'esauriva indicazione degli immobili sottoposti a tributo (ricadenti nel territorio di Villa Litemo), dei criteri seguiti per la liquidazione ed il riferimento agli atti generali cui far riferimento per la verifica dei relativi presupposti.

A tal riguardo, mette conto evidenziare che è ius receptum in giurisprudenza che gli atti generali non vanno allegati all'atto impositivo dal momento che, essendo soggetti a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. trib., 13/06/2012, n. 9601).

Occorre aggiungere che dalla produzione documentale depositata si evince come i fondi qui in rilievo risultano soggetti a contributo perché ricadono nel perimetro consorziale del comprensorio ed, in particolare, nel catasto irriguo consortile di contribuenza.

Va, invero, evidenziato come, nel caso di specie l'intimazione di pagamento non riguarda i contributi di bonifica (**art. 12 della legge regionale della Campania n. 4 del 2003**) ma i contributi irrigui.

L'avviso di pagamento reca in dettaglio l'indicazione dei vari coefficienti e la tariffa utilizzati per il calcolo, evidenziando il criterio di computo seguito per il calcolo del ruolo irriguo, precisandosi a tali fini l'utilizzo di una tariffa binomia composta da una quota fissa (beneficio potenziale), il cui onere riguarda in proporzione tutte le superfici, ed una quota variabile (cd. beneficio effettivo) determinato sulla base del volume d'acqua consumato.

Per tale ultima quota si è, invero, evidenziato che laddove - com'è nel caso di specie - non è attivo un contatore si tiene conto del fabbisogno irriguo delle diverse colture praticate preordinate in classi omogenee, nel caso di specie "seminativo" e "prato".

In altri termini, in siffatte evenienze la liquidazione avviene in base ad una quantificazione forfetaria ancorata alla destinazione catastale del fondo ed a parametri ordinari di consumo che non risultano adeguatamente contestati.

Ed, invero, la parte appellante, pur a fronte delle descritte emergenze, non ha circostanziato le proprie doglianze limitandosi qui a ribadire le generiche censure di insufficienza della motivazione già articolate in prime cure senza addurre alcun elemento idoneo a ribaltare le presunzioni rinvenienti dalla suddetta documentazione e tuttora contraddistinte, in assenza di una prova contraria quanto alla destinazione del fondo ovvero ad un'alternativa modalità di approvvigionamento idrica, da plausibilità logica.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della decisione di

primo grado, la pretesa del contribuente va respinta.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della lite dichiarato, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie l'appello.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 220,00.

Così deciso in Napoli 17.4.2018.
